CAMERA DEI DEPUTATI N. 1377

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

NACCARATO, MIOTTO

Norme in materia previdenziale a favore di coloro che assistono un familiare gravemente disabile

Presentata il 24 giugno 2008

Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge si pone l'obiettivo principale di migliorare le misure di sostegno ai nuclei familiari all'interno dei quali vivono una o più persone colpite da grave disabilità, con particolare attenzione alla condizione dei genitori che, quotidianamente, devono accudire i loro figli disabili.

In tale ambito, già la legge 5 febbraio 1992, n. 104, prevede provvedimenti volti all'integrazione, in tutti gli ambiti della vita, dalla società alla famiglia e dalla scuola al lavoro, della persona disabile, garantendone quindi i diritti inalienabili di libertà e di autonomia.

Secondo un'indagine promossa dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nel 2004, le persone con disabilità al di sotto dei 65 anni di età sarebbero 1.641.000, di

cui ben il 91 per cento vive in famiglia e solo il 6,2 per cento da solo.

Ciò dimostra concretamente la centralità della famiglia nell'assistenza ai disabili anche alla luce di quanto previsto dalla legge n. 328 del 2000, che predispone una serie organica di interventi e servizi sociali specificatamente rivolti al sostegno del ruolo peculiare della famiglia nella cura della persona colpita da disabilità grave. Per disabilità grave si intende una disabilità del 100 per cento che necessita perciò di assistenza continua in quanto la persona colpita da disabilità non risulta in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, secondo quanto previsto, in particolare, dall'articolo 3, comma 3, della già citata legge 5 febbraio 1992, n. 104, e dalla tabella di cui al decreto del Ministro della

sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1992.

È chiaro, infatti, che nelle famiglie in cui vi sono figli affetti da grave disabilità i genitori devono farsi carico di un'assistenza costante nei loro confronti per fare fronte a ogni tipo di esigenza e di necessità, quasi sempre dovendosi faticosamente dividere tra tale attività di accudimento dei propri figli disabili e l'attività lavorativa quotidiana, vivendo – perciò – in una condizione di evidente logoramento anche dal punto di vista fisico e psicologico.

A questo aspetto molto pesante che caratterizza la vita quotidiana dei genitori di figli con grave disabilità, spesso si può aggiungere anche un problema di tipo economico derivante dalla necessità di fare fronte con i propri mezzi alle spese conseguenti all'attività di assistenza; spese che si possono rendere indispensabili sia perché si vuole evitare di affidare i propri figli disabili a strutture sanitarie esterne, per lo più di tipo privato, sia perché, al contrario, si riscontra la necessità, invece, di dover affidare i propri figli a strutture specializzate, laddove i servizi socio-sanitari non sono in grado di coprire in toto le pressanti esigenze del disabile.

La presente proposta di legge si prefigge perciò lo scopo di parificare, per tutti i lavoratori e le lavoratrici che assistono figli o familiari disabili gravi ai sensi della legge n. 104 del 1992 e della tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992 precedentemente richiamate, la loro attività di assistenza e di accudimento a quella dei cosiddetti « lavori usuranti ».

La presente proposta di legge si pone altresì l'obiettivo di riconoscere la possibilità, per tutti i lavoratori e le lavoratrici che assistono figli o familiari disabili gravi, di poter accedere a una forma di prepensionamento, come avviene proprio nell'ambito dei cosiddetti « lavori usuranti », che preveda l'accreditamento di contributi figurativi per il periodo necessario al raggiungimento dei requisiti minimi di anzianità contributiva per poter ottenere una pensione, e comunque per un periodo complessivo non superiore a cinque anni.

Un tale provvedimento, oltre a venire incontro alle esigenze delle famiglie con figli o con altri componenti colpiti da grave disabilità, andrebbe ad evidente vantaggio anche dello Stato. Con l'approvazione di questa proposta di legge, infatti, il disabile riceverebbe certamente cure ed assistenza più accurati nel proprio ambiente familiare senza dover essere affidato a strutture sanitarie pubbliche i cui costi sono a carico dello Stato. Inoltre lo Stato, nel caso di lavoratori o di lavoratrici del settore pubblico, risparmierebbe i costi derivanti da supplenze o sostituzioni sul posto di lavoro per coloro che assistono un familiare gravemente disabile.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Equiparazione dell'attività di assistenza a uno o più figli o familiari disabili gravi all'attività propria dei lavori usuranti).

- 1. L'attività di cura e di assistenza da parte dei genitori o di altri componenti della famiglia nei confronti di figli o familiari colpiti da disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dichiarati invalidi al 100 per cento in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani di vita ai sensi di quanto previsto dalla tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, e successive modificazioni, è equiparata all'attività propria dei lavori usuranti disciplinata dal decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, come da ultimo modificato del comma 2 del presente articolo.
- 2. Alla tabella A allegata al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:
- « Attività di accudimento e di assistenza a familiari colpiti da disabilità grave e riconosciuti invalidi al 100 per cento, ai sensi di quanto previsto dalla tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, e successive modificazioni».

ART. 2.

(Disposizioni per l'accreditamento di contributi figurativi al fine del pensionamento di familiari che assistono disabili gravi).

1. Al familiare che assiste una persona del proprio nucleo familiare colpita da

disabilità grave e dichiarato invalido al 100 per cento, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, è riconosciuto, su richiesta, l'accreditamento di contributi figurativi al fine del trattamento di quiescenza pari al periodo necessario previsto dalle norme vigenti per il raggiungimento del requisito minimo per l'accesso al pensionamento, e comunque per un periodo massimo di cinque anni.

- 2. Il beneficio di cui al comma 1 non è cumulabile, ai fini pensionistici, con analoghi benefici disposti dalle norme vigenti in materia.
- 3. Ai fini del presente articolo, si intendono per familiari il coniuge, il convivente *more uxorio*, i genitori, i figli, i fratelli e le sorelle della persona colpita da disabilità grave e bisognosa di costante cura e assistenza.



16PDI.0006960